



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/34 del 20.3.2012

**Legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g), e s.m.i. Erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali. Linee Guida per l'istruttoria delle domande pervenute tra il 20.9.2011 ed il 9.3.2012.**

### Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti Linee Guida disciplinano il procedimento di esame e valutazione delle domande per l'erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali presentate dal 20.9.2011 ed entro il 9.3.2012, ed il procedimento di erogazione dei sussidi.
2. Fino alla pubblicazione di uno specifico Avviso, non possono essere presentate nuove domande per l'erogazione dei sussidi in oggetto. Le domande eventualmente presentate prima dell'Avviso non saranno ammissibili al sussidio.

### Art. 2 – Beneficiari e requisiti

Possono beneficiare del sussidio:

1. Persone che hanno prestato attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato o in forza di contratto atipico, per almeno sei mesi, anche non continuativi, a decorrere dal 14.5.2009. Gli interessati:
  - devono essere residenti in Sardegna ed esserlo stati a decorrere dal 14.5.2009;
  - non devono svolgere attività lavorativa subordinata, autonoma o di collaborazione a progetto o libero professionale al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del beneficio;
  - non devono avere beneficiato degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale, incluso il beneficio della disoccupazione ordinaria, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del beneficio;
  - in caso di rapporto di lavoro subordinato, devono essere stati titolari di un regolare rapporto di lavoro per un impegno settimanale non inferiore a 18 ore settimanali medie.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Persone che per documentati motivi di diversa natura, pur ancora formalmente titolari di un contratto di lavoro, non percepiscono il relativo trattamento economico da almeno 3 mesi e persone a cui sia stata interrotta o revocata per documentate cause non imputabili al richiedente, pur persistendo i requisiti per il relativo godimento, l'erogazione degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale. Gli interessati:
  - devono essere residenti in Sardegna ed esserlo stati a decorrere dal 14.5.2009;
  - devono avere formalmente diffidato il datore di lavoro ad effettuare il pagamento della retribuzione e devono avere segnalato il mancato pagamento agli organi ispettivi competenti o devono avere formalmente sollecitato, anche tramite un'Organizzazione Sindacale, l'erogazione degli ammortizzatori sociali spettanti. La richiesta di sussidio, motivata e documentata, può essere presentata dall'interessato o da un'Organizzazione Sindacale.
3. Persone dipendenti da aziende in conclamata crisi, o con titolari non reperibili, che non ricevono la retribuzione. Gli interessati:
  - devono essere residenti in Sardegna ed esserlo stati a decorrere dal 14.5.2009;
  - devono essere dipendenti di un'azienda con riferimento a cui è in corso una vertenza sindacale relativa al mancato pagamento delle retribuzioni. La richiesta di sussidio deve essere presentata da un'Organizzazione Sindacale.

### Art. 3 – Cause di esclusione dal beneficio

1. Non possono accedere al sussidio le persone che:
  - ne hanno già beneficiato, anche antecedentemente alla deliberazione del 30 agosto 2011;
  - risultano titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, in quanto non cumulabile;
  - risultano in stato di inoccupazione;
  - risultano licenziate per giusta causa;
  - risultano dimesse volontariamente dal rapporto di lavoro, salvo il caso in cui le dimissioni siano assimilabili al licenziamento per giusta causa, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e il caso di dimissioni per gravi e documentati motivi di salute;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- siano state impegnate o sono impegnate in attività socialmente utili ex D.Lgs. n. 81 del 2000;
  - siano state impegnate o sono impegnate, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del beneficio, in attività di tirocinio retribuito o nei piani di inserimento professionale (PIP) finanziati dalla Regione, o nel Programma Master & Back;
  - abbiano concluso, da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, percorsi di politiche per il lavoro o di altri interventi di analoga natura anche di carattere sociale, in qualche modo incentivati da trattamento economico.
2. Sono dichiarate inammissibili le domande recanti irregolarità formali non sanabili.

### Art. 4 - Istruttoria delle domande ed erogazione del sussidio

1. Le domande di sussidio verranno istruite in ordine cronologico di presentazione. I sussidi verranno erogati nei limiti delle disponibilità del Bilancio della Regione.
2. Per ciascuna domanda di contributo verrà predisposta una scheda istruttoria in cui verrà riportato l'esito della valutazione, che in caso di reiezione verrà comunicato all'interessato.
3. L'ufficio forma l'elenco dei beneficiari del sussidio distinti per Comune di residenza. I nominativi delle persone ammesse al sussidio verranno mensilmente comunicati all'INPS, per l'erogazione del sussidio, al Comune di residenza per l'eventuale attivazione del percorso di utilizzo e ai CSL, che ne curano la diffusione tra gli Enti Pubblici del territorio di riferimento.

### Art. 5 – Quantificazione, durata e decorrenza del beneficio

1. Fino al compimento del 35° anno potrà essere riconosciuto un sussidio di € 600 mensili per sei mesi, incrementabile a € 800 mensili, in caso di carico di famiglia.
2. Dal 35° anno compiuto potrà essere riconosciuto un sussidio di € 800 mensili per sei mesi.
3. Il diritto al beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4. I requisiti previsti dalle presenti Linee Guida devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda e mantenuti per i sei mesi successivi a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui il beneficiario abbia perso o perda uno o più dei requisiti previsti, il sussidio è revocato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento estintivo del diritto.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Art. 6 – Percorso di utilizzo

1. Il beneficiario del sussidio è obbligato ad effettuare un percorso di utilizzo a favore del Comune di residenza o dell'Ente Pubblico che dovesse richiederlo, nell'ambito del territorio di riferimento del CSL competente. In caso di mancata richiesta di utilizzo, o di impossibilità documentata di effettuare il percorso di utilizzo dovuta a causa non imputabile al beneficiario, resta fermo il diritto all'erogazione del sussidio. In caso di rifiuto allo svolgimento del percorso di utilizzo, il Comune o l'Ente Pubblico ne darà tempestiva comunicazione alla Regione, per la revoca del beneficio ed i provvedimenti conseguenti.
2. Il percorso di utilizzo, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 2005, non costituisce rapporto di lavoro.
3. Per le modalità di gestione del percorso di utilizzo si fa riferimento al D.Lgs. n. 468/1997, artt. 7 e 8.
4. L'Ente Pubblico utilizzante provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi.
5. Il percorso di utilizzo dovrà comportare un impegno lavorativo orario settimanale corrispondente alla proporzione tra l'importo del sussidio e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
6. Fermo restando che il diritto al beneficio decorre, in caso di ammissione, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e considerato il tempo intercorso dalla data di presentazione della domanda alla data del provvedimento di ammissione al beneficio, il percorso di utilizzo può essere attivato esclusivamente per una durata pari al tempo intercorrente tra la data del provvedimento di effettiva ammissione al sussidio ed il termine del periodo di fruizione del beneficio, e non potrà avere una durata inferiore a 3 mesi. La durata del periodo di utilizzo verrà specificata dall'ufficio nella scheda istruttoria.